

Newsletter#Riforme

A cura del Dipartimento per le riforme istituzionali

riformeistituzionali.gov.it

Numero 6 del 10 novembre 2023

Corti

Dottrina

Eventi

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 197/2023

OMICIDI IN FAMIGLIA: INCOSTITUZIONALE IL DIVIETO ASSOLUTO PER IL GIUDICE DI DIMINUIRE LA PENA IN PRESENZA DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 577, ultimo comma, del codice penale, introdotto dalla legge n. 69/2019 (cosiddetto "codice rosso") nella parte in cui eccezionalmente vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen. rispetto all'aggravante dei rapporti familiari tra autore e vittima dell'omicidio. La Corte costituzionale ha ritenuto che il divieto posto dalla norma censurata determini una violazione dei principi di parità di trattamento di fronte alla legge, di proporzionalità e individualizzazione della pena sanciti dagli articoli 3 e 27 della Costituzione. La norma impone infatti al giudice di applicare la stessa pena (l'ergastolo o, in alternativa, la reclusione non inferiore a ventun anni) sia ai più efferati casi di femminicidio, sia a casi caratterizzati da significativi elementi che diminuiscono la colpevolezza degli imputati, e nei quali una pena così severa risulterebbe manifestamente sproporzionata. La Corte ha, inoltre, sottolineato che la decisione non contraddice in alcun modo la legittima, ed anzi apprezzabile, finalità del "codice rosso" di intervenire con misure incisive, di natura preventiva e repressiva, contro il drammatico fenomeno della violenza e degli abusi commessi nell'ambito delle relazioni familiari e affettive. Tuttavia, l'assolutezza del divieto posto dal legislatore può comportare nei singoli casi risultati contraddittori rispetto a questo scopo, finendo per determinare l'applicazione di pene manifestamente eccessive in *«situazioni in cui è il soggetto che ha subito per anni comportamenti aggressivi a compiere l'atto omicida, per effetto di una improvvisa perdita di autocontrollo causata dalla serie innumerevole di prevaricazioni cui era stato sottoposto.»*.

Comunicato stampa

Sentenza n. 195/2023

È RAGIONEVOLMENTE PROPORZIONATA LA PENA DI TRE ANNI DI RECLUSIONE PER IL CONDUCENTE CHE, AVENDO CAUSATO LESIONI GRAVI, SI DÀ ALLA FUGA

La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-ter cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, ritenendo adeguata la pena fissa ivi comminata per la fuga realizzata da un conducente responsabile di gravi lesioni personali seguite a un incidente stradale. La Corte ha precisato che la

condotta dolosa che il conducente, dandosi alla fuga, pone in essere dopo l'incidente *«esprime la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti: costui decide scientemente di fare prevalere su tutto la propria impunità [...] a scapito dell'interesse immediato delle persone coinvolte nell'incidente»*. Ne consegue che la pena minima di tre anni di reclusione che la norma censurata richiede comunque di applicare *«non può non essere riconosciuta ragionevolmente proporzionata»*, anche perché non suscettibile, per effetto dell'eventuale riconoscimento delle attenuanti, *«di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccessivi rispetto alla gravità dell'illecito commesso»*. La Corte ha, inoltre, precisato che la scelta di approntare una soglia minima di tre anni da applicare alla fuga del conducente trova anche giustificazione in termini sistematici nel quadro del complessivo intervento realizzato dalla legge n. 41 del 2016, volto *«a inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte che, attraverso la violazione delle regole della circolazione stradale, offendono l'incolumità personale e la vita»*.

[**Comunicato stampa**](#)

[**Sentenza n. 194/2023**](#)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,5 G/L: IN CASO DI INCIDENTE STRADALE È SEMPRE REVOCATA LA PATENTE

La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, del codice della strada, ritenendo che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida costituisca una misura sanzionatoria non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell'illecito commesso. La disposizione censurata, nel prevedere il reato di guida in stato di ebbrezza, contempla anche la sanzione accessoria automatica della revoca della patente per l'ipotesi più grave consistente nell'aver provocato un incidente stradale in ragione di uno stato di alterazione psico-fisica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. La Corte ha evidenziato che nell'impianto sanzionatorio del reato vi è una progressione crescente, graduata sulla base del livello del tasso alcolemico con la previsione della sospensione della patente di guida per un periodo di durata via via più esteso e al culmine di questa progressione vi è la condotta più grave di tutte, per la quale è prevista la revoca della patente: è quella di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all'1,5 g/l, in una condizione tale da compromettere il controllo dell'autovettura provocando così un incidente stradale.

[**Comunicato stampa**](#)

Sentenza n. 192/2023

PROCESSO REGENI: PER LE IMPUTAZIONI DI TORTURA STATALE LA DISCIPLINA DELL'ASSENZA NON PUÒ TRADURSI IN UNA IMMUNITÀ "DE FACTO"

La Corte costituzionale ha dichiarato *«l'illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza dell'imputato per i delitti commessi mediante gli atti di tortura, definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa»*.

La Corte ha osservato che la paralisi *sine die* del processo per i delitti di tortura commessi da agenti pubblici, quale deriverebbe dall'impossibilità di notificare personalmente all'imputato gli atti di avvio del processo medesimo a causa della mancata cooperazione dello Stato di appartenenza, *«non è accettabile, per diritto costituzionale interno, europeo e internazionale»*. Essa infatti *«si risolve nella creazione di un'immunità de facto»*, che offende i diritti inviolabili della vittima (art. 2 Cost.), il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e gli standard di tutela dei diritti umani, recepiti e promossi dalla Convenzione di New York (art. 117, primo comma, Cost.).

Comunicato stampa

Sentenza n.190/2023

LIMITI ALL'IMPUGNAZIONE DIRETTA DELLA CARTELLA CONOSCIUTA TRAMITE LA CONSULTAZIONE DELL'ESTRATTO DI RUOLO: OCCORRE UN INTERVENTO DI SISTEMA CHE SPETTA AL LEGISLATORE

La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), così come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, laddove prevede che l'estratto di ruolo non è impugnabile ed è consentito al contribuente impugnare direttamente la cartella invalidamente notificata, di cui si sia venuti a conoscenza tramite la consultazione dell'estratto di ruolo, solo per alcune fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione. Il giudice *a quo* ha evidenziato come la disposizione censurata violi, in particolare, i parametri di cui agli artt. 24 e 113 Cost., e ciò sia perché la drastica riduzione delle ipotesi di tutela "immediata" comporterebbe un vulnus al diritto di difesa del contribuente, che potrebbe solo chiedere la tutela cautelare avverso il successivo atto di pignoramento, con poche possibilità di impedire, nelle more, il verificarsi del danno, sia perché sarebbero sprovvisti di tutela pregiudizi diversi da quelli relativi ai rapporti con la pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale, pur dichiarando inammissibili le questioni sollevate dal giudice *a quo*, le ritiene più che fondate lanciando un forte monito al legislatore. In particolare, la Corte ha osservato che il legislatore pur nell'intenzione di limitare una grave proliferazione di ricorsi spesso strumentali, ha però inciso sull'ampiezza della tutela giurisdizionale. In particolare, con riguardo alla indefettibile esigenza di superare «la grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione», la Corte ha formulato «il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall'art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale)».

[Comunicato stampa](#)

[Sentenza n. 184/2023](#)

FEDERAZIONI SPORTIVE: IL DIVIETO DEFINITIVO DI ACCESSO ALLE CARICHE DIRETTIVE CONTRASTA CON IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la disposizione che vietava ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate di ricandidarsi qualora avessero già svolto tre mandati (art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 8 del 2018).

La Corte ha chiarito che, sebbene il fine della norma, di evitare “rendite di posizione” e garantire la *par condicio* fra i candidati, sia legittimo e possa giustificare limitazioni all'accesso alle cariche, la radicalità della misura censurata contrasta con il principio costituzionale di proporzionalità che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, impone di mantenere le limitazioni di taluni di essi entro quanto strettamente necessario allo scopo perseguito. Il divieto definitivo di ricoprire le cariche comprime oltre tale limite gli altri interessi in gioco e, in particolare, l'autonomia organizzativa delle federazioni sportive, il diritto di candidarsi di chi ha già svolto tre mandati e la libera scelta dei votanti.

La Corte ha precisato che l'eliminazione del divieto censurato con l'art. 39-bis del d.l. n. 75 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, non muta i termini della questione, in quanto i giudizi a *quibus* vanno decisi applicando le norme all'epoca vigenti.

[Comunicato stampa](#)

Sentenza n.183/2023

ADOZIONE PIENA: NELL'INTERESSE DEL MINORE IL GIUDICE PUÒ PRESERVARE TALUNE RELAZIONI AFFETTIVE CON COMPONENTI DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE

La Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 27, terzo comma, della legge n. 184/1983, secondo cui *“con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali”* e ha precisato i termini della sua interpretazione conforme a Costituzione.

La Corte ha chiarito che il riferimento nella disposizione alla cessazione dei rapporti con i componenti della famiglia d'origine riguarda sempre i legami giuridico-formali di parentela. Diversamente, per le relazioni di natura socio-affettiva non si può ritenere, in termini assoluti, che la loro cessazione realizzi in ogni caso l'interesse del minore. Non è, pertanto, precluso al giudice verificare in concreto che, «sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità», risulti nel suo preminente interesse mantenere «significative, positive e consolidate relazioni socioaffettive con componenti della famiglia d'origine», che non possono «sopperire allo stato di abbandono» del minore stesso.

Comunicato stampa

In **evidenza** le **note di commento** sulla [Sentenza n. 110/2023](#) sulla oscurità della legge come motivo di illegittimità costituzionale:

Simone Scagliarini, [La Corte e la tecnica legislativa](#), in **Consulta Online**, Fascicolo III\2023

Carla Di Martino [Il diritto costituzionale alla «non radicale inintelligibilità» delle disposizioni](#), in **Consulta Online**, Fascicolo III\2023

FORMA DI GOVERNO E COSTITUZIONALISMO

Editoriale di Giovanni Pitruzzella e Annamaria Poggi, [Riforme istituzionali e forme di governo](#), in *Federalismi*, n. 22/2023

Orlando Roselli, [Per una strategia condivisa delle riforme costituzionali](#), in *Osservatorio sulle Fonti*, Fascicolo 2/2023

Paolo Caretti, [Recensione a Enzo Cheli, Costituzione e politica. Appunti per una nuova stagione di riforme costituzionali](#), in *Osservatorio sulle Fonti*, Fascicolo 2/2023

Antonio Ruggeri, [Ha una forma la forma di governo?](#), in *Consulta Online Studi*, Fascicolo 3/2023

Abstract: *The paper highlights the lack of a clearly and fully delineated form of government. In fact, the guidelines provided by the Constitutional Charter, which are based on two key principles—first, a clear distinction between political management bodies and guarantee bodies, and second, the centrality of Parliament—are evidently contradicted by deviant practices. These are characterized by dramatic shifts, confusion, and continuous, not insignificant changes. The question arises as to whether this form of government can achieve a stable identity, and what remedies might be suitable for achieving this stability. This is especially relevant in light of forthcoming significant reforms aimed at both institutional rules and system corrections to ensure policy regularity.*

Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento): Il saggio evidenzia la mancanza di una forma di governo chiara e compiutamente definita. Infatti, gli orientamenti forniti dalla Costituzione, che si fondano su due principi cardine – primo, la netta distinzione tra organi della direzione politica e organi di garanzia, e secondo, la centralità del Parlamento – sono evidentemente contraddetti da pratiche devianti. Queste sono caratterizzate da mutamenti marcati, confusione e modificazioni continue, non insignificanti.

Sorge la domanda se questa forma di governo possa raggiungere un'identità stabile e quali rimedi potrebbero essere idonei per raggiungere questa stabilità. Ciò è particolarmente rilevante alla luce delle prossime riforme sostanziali mirate sia alle regole istituzionali che alle correzioni del sistema per garantire la regolarità della politica.

Patrizia Zitoli, Aldo Carosi, [Disciplina e gestione del Recovery Fund con particolare riguardo alle problematiche nazionali](#), in *Rivista AIC*, 2023, fascicolo 4.

Abstract: Il lavoro preliminarmente delinea gli interventi di resilienza dell'Unione europea evidenziando gli elementi di analogia e le fondamentali differenze con il Piano Marshall. Viene quindi tracciato il quadro normativo nazionale ed euro-unitario entro il quale trova applicazione il PNRR mettendo in evidenza non

solo i profili problematici attinenti alla traduzione della disciplina europea e nazionale in procedimenti attuativi efficaci, ma anche quelli di natura interpretativa sulla compatibilità del NGEU e del PNRR con l'ordinamento costituzionale italiano. In particolare, viene indagata l'incidenza del PNRR sul sistema costituzionale delle fonti, sulla forma di Governo e sulla forma di Stato con particolare riguardo ai processi federativi verso l'alto e verso il basso. Infine, lo studio pone l'attenzione sulle incognite nei rapporti finanziari tra U.E., amministrazione italiana e soggetti attuatori degli interventi di resilienza e sui rischi inerenti alla copertura economica degli interventi, ai meccanismi del cofinanziamento e alla corretta allocazione delle risorse nei bilanci.

Abstract: The work preliminarily outlines the resilience interventions of the European Union, highlighting the elements of analogy and the fundamental differences with the Marshall Plan. The national and Euro-unitary regulatory framework within which the PNRR is applied is then traced, highlighting not only the problematic profiles relating to the translation of European and national regulations into effective implementation procedures, but also the problematic profiles of an interpretative nature on the compatibility of the NGEU and of the PNRR with the Italian constitutional system. In particular, the impact of the PNRR on the constitutional system of sources, on the form of Government, and on the form of State is investigated with particular regard to the upward and downward federative processes. Finally, the study focuses on the unknowns in the financial relationships between the EU, the Italian administration, and the subjects implementing the resilience interventions, and on the risks inherent to the economic coverage of the interventions, the co-financing mechanisms, and the correct allocation of resources in the budgets.

FORMA DI GOVERNO E PREMIERATO

Alessandra Algostino, [Premierato... purché Capo sia: il fascino della verticalizzazione del potere e i rischi del suo innesto in una democrazia spolitizzata](#), in *Rivista AIC*, 2023, fascicolo 3.

Abstract: Il saggio riflette sul premierato come modalità di "scelta del Capo" e di concentrazione del potere, nella sua tensione con il costituzionalismo, muovendo dalla considerazione dell'esistenza di un "premierato di fatto" e interrogandosi sul senso della stabilità. Specifica attenzione è data alla lettura del contesto – dall'orizzonte globale della verticalizzazione del potere al terreno spolitizzato e intriso di populismo identitario – nel quale si innesterebbe un (ulteriore) rafforzamento dell'esecutivo. Quale democrazia è veicolata attraverso il premierato? E se invece rafforzassimo il Parlamento?

Abstract: The essay reflects on the premiership as a mode of "choice of the Head" and concentration of power, in its tension with constitutionalism, starting from the consideration of the existence of a "de facto premiership" and questioning the meaning of stability. Specific attention is given to the reading of the context - from the global horizon of the verticalisation of power to the depoliticised terrain steeped in identity populism - in which a (further) strengthening of the executive would be grafted. What democracy is conveyed through the premiership? What if we strengthen parliament instead?

Paolo Becchi, Giuseppe Palma, [Per un premierato ragionato ed equilibrato](#), in *Forum di Quaderni Costituzionali*, ottobre 2023

Irene Valentino, [Oltre le formule: intorno alla ‘polidimensionalità’ dei sistemi elettorali](#), in Nomos Le attualità nel diritto, n. 2/2023

Abstract: L’articolo si propone di analizzare i principali fattori di disproporzionalità nei sistemi elettorali proporzionali. Partendo dalla variabile dell’ampiezza delle circoscrizioni, sono descritti i casi di Spagna, Italia e Paesi Bassi, che testimoniano come un diverso utilizzo dello strumento possa generare risultati più o meno rispondenti al canone della proporzionalità. Ci si concentrerà quindi sul funzionamento del voto singolo trasferibile ed il voto alternativo, notando la loro particolare capacità disrappresentativa verificatasi nelle esperienze d’Irlanda, Malta ed Australia: i contesti più importanti d’applicazione di questi metodi. Vengono infine prese in considerazione le formule proporzionali del quoziente Imperiali e del divisore Saintè Lague rettificato, presentandone gli aspetti caratteristici e allo stesso tempo ‘problematici’ con riguardo alla proporzionalità e prevedibilità dei risultati. Nella lettura, si capirà come alcuni sistemi elettorali siano più di altri strumento capace di incidere sul sistema dei partiti, che costituisce il principale destinatario (in beneficio o in svantaggio) di tutti gli effetti disrappresentativi prodotti.

Abstract: The article aims to analyse the main factors of disproportionality in proportional electoral systems. Starting from the variable of the size of the districts, the cases of Spain, Italy and the Netherlands are described, which testify as a different use of the instrument can generate results more or less in line with the canon of proportionality. Then, the focus will be on the functioning of Single Transferable Vote and Alternative Vote, noting their particular lack of representation in the experiences of Ireland, Malta and Australia: the most important contexts of application of these methods. Finally, the proportional formulas of the Imperial quotient and the corrected Saintè Lague divisor are considered, presenting their characteristic and at the same time ‘problematic’ aspects with regard to the proportionality and predictability of the results. In reading, you will understand how some electoral systems are more than others an instrument capable of affecting the party system, which is the main recipient (for the benefit or disadvantage) of all the anti-competitive effects produced.

Erik Furno, [Il settennato presidenziale tra rieleggibilità e semestre bianco](#), in Nomos Le attualità nel diritto, n. 2/2023

Abstract: La ormai non più inusuale rielezione del Presidente della Repubblica e l’espandersi delle funzioni presidenziali ripropongono, in vista di una preannunciata stagione di riforme costituzionali, le problematiche connesse all’abrogazione del semestre bianco, previsto dall’art. 88, secondo comma, Cost. Si tratta di una norma introdotta in sede di Assemblea Costituente allo scopo di evitare che il Presidente della Repubblica possa (ab)usare del potere di scioglimento al termine del suo incarico, in particolare allo scopo di favorire una sua rielezione. Tuttavia, essa potrebbe ostacolare la risoluzione di gravi crisi politiche che si verifichino nel corso dell’ultimo semestre del mandato presidenziale. Da qui la proposta di abrogare il semestre bianco, al fine di prevenire paralisi istituzionali allo scadere della legislatura, mantenendo la rieleggibilità del Presidente alla fine del settennato.

Abstract: The no longer unusual re-election of the President of the Republic and the increased presidential prerogatives pose the issue of the abolition of the “white semester”, expected by art. 88, second paragraph, of the Italian Constitution. This rule was introduced by the Constituent Assembly, in order to avoid a distorted use of the power of dissolution by the President at the end of his mandate, in particular to encourage his re-election. However, an incurable government crisis could happen during the last semester of the presidential mandate. For this reason it is proposed to abolish the white semester to avoid any institutional paralysis at the end of a legislature, maintaining the re-election of the President at the end of the seven-year term.

ASSETTO DEGLI ENTI TERRITORIALI

Paper di Antonio Ferrara, [L’autonomia differenziata alla prova dell’attuazione](#), in Federalismi, 18 ottobre 2023.

Giulio M. Salerno, [Ambiente e articolazione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni](#), in *Rivista AIC*, 2023, fascicolo 3.

Abstract: Nel contributo si analizza dal punto di vista costituzionale la distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni in relazione alla materia "ambiente". In particolare, è analizzata l'evoluzione del quadro costituzionale delle competenze, a partire dal cosiddetto "primo regionalismo" sino alla riforma costituzionale del 2001. Si esamina in particolare il ruolo avuto dalla Corte costituzionale nel delineare l'articolazione delle competenze tra Stato e Regioni. Infine, si verifica l'impatto delle recenti modifiche costituzionali del 2022, che hanno ancor più accentuato il rilievo costituzionale della tutela dell'ambiente.

Abstract: The contribution analyzes from the constitutional point of view the distribution of attributions between the State and Regions in relation to the subject "environment". The constitutional framework of competencies from the so-called "early regionalism" until the constitutional reform of 2001, is addressed as it has evolved. In particular, the role played by the Constitutional Court in outlining the articulation of competencies between the State and Regions, has been very relevant. Finally, the impact of the recent constitutional amendments of 2022, which have even more accentuated the constitutional prominence of environmental protection, is examined.

Marina Calamo Specchia, [L'autonomia differenziata e la solidarietà interterritoriale: spunti di riflessione per una riforma costituzionalmente sostenibile](#), in *Osservatorio AIC*, 2023, fascicolo 5.

Abstract: La presente relazione, presentata al Senato nell'ambito delle audizioni sul procedimento di attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'art. 116, terzo comma, Costituzione, mette in evidenza alcune criticità in ordine alla sostenibilità costituzionale ed economica della riforma sull'autonomia differenziata.

Abstract: This written report, presented to the Senate in the context of the hearings on the procedure for the implementation of the differentiated regional autonomy pursuant to art. 116, third paragraph, Constitution, highlights some critical issues regarding the constitutional and economic sustainability of the asymmetric regional reform

Cristina Napoli, [Accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza e disuguaglianze di fatto. Riflessioni a margine della sentenza n. 60/2023 della Corte costituzionale](#), in *Osservatorio AIC*, 2023, fascicolo 5.

Abstract: Il saggio muove dalla sentenza n. 60/2023 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità, per violazione dell'art. 3, lett. b), dello statuto speciale sardo e degli artt. 3 e 51 Cost., dell'art. 1 della legge regionale Sardegna n. 9/2022 il quale ha portato il numero massimo dei mandati consecutivi dei sindaci a quattro nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti e a tre nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, così derogando alla legislazione nazionale in materia. La pronuncia in commento è l'occasione per proporre un excursus in tema di limitazione dei mandati (consecutivi) dei sindaci nella legislazione nazionale e in quella delle regioni a statuto speciale e conduce ad una riflessione sulla situazione normativa in essere a valle della pronuncia stessa. Chiude l'indagine una breve analisi delle prospettive de iure condendo.

Abstract: The essay moves from Constitutional Court n. 60/2023 which declared unconstitutional, for violation of the art. 3, letter. b), of the Sardinian special statute and of the articles 3 and 51 of the Constitution, the art. 1 of the Sardinia regional law n. 9/2022 which raised the maximum number of consecutive mandates of mayors to four in municipalities with populations under 3,000 inhabitants and to three in municipalities with populations under 5,000 inhabitants, thereby derogating from the relevant national legislation. The pronouncement is an opportunity to propose an excursus on the limit to the consecutive mandates of mayors

in national legislation and in that of the regions with special statute and leads to a reflection on the regulatory situation in force after the sentence itself. The essay closes with a brief analysis of the perspectives de iure condendo.

Francesco Sanchini, [La condizione di insularità nella Costituzione](#), in **Osservatorio sulle Fonti**, Fascicolo 2/2023

Paolo Becchi, [Intorno alla “legge generale di attuazione” dell’art. 116, comma 3, della Costituzione](#), in **Forum di Quaderni Costituzionali**, 3/2023

Alessandro Morelli, [La differenziazione di un regionalismo senza identità](#) Editoriale, in **Diritti Regionali**, 3/2023

Paolo Colasante, [Il regionalismo italiano e il potenziale sviluppo di un Compact fra le Regioni per modularne l’autonomia: asimmetria uti singuli o uti universi?](#), in **Diritti Regionali**, 3/2023

Abstract: più di un elemento induce a ritenere che l’attuazione del regionalismo differenziato non sarà un processo riguardante singole (o poche) Regioni italiane, le quali potrebbero pertanto dar luogo a un “blocco” regionale che spinga verso l’evoluzione del regionalismo italiano. I prossimi sviluppi del processo di attuazione del regionalismo differenziato ci diranno se la clausola di asimmetria, nata per valorizzare istanze autonomistiche uti singuli, possa invece finire per rivelarsi una fonte di revisione generale del regionalismo italiano di natura pattizia, sulla base dell’attivazione di un unitario – uti universi – “blocco” regionale o – per dirla col tipico linguaggio federale di origine americana – un Compact fra le Regioni per modularne l’autonomia ex post. Infatti, quest’ultimo, pur distinto dal Compact da cui trae origine una federazione e sebbene limitato nel campo materiale di applicazione, ne condivide il principio di autodeterminazione che ne è alla base. In sintesi, un Compact non fra Stati (sovrani) preesistenti, ma fra Constituent units (autonome) già esistenti. Un Compact non per l’esercizio di un potere costituente, bensì per l’esercizio di un potere costituito.

Abstract: more than one element leads us to believe that the implementation of differentiated regionalism will not be a process that concerns single (or few) Italian regions, which could therefore give rise to a regional “bloc” that pushes towards the evolution of Italian regionalism. The next developments in the implementation process of differentiated regionalism will tell us whether the asymmetry clause, created to valorise uti singuli autonomistic instances, can instead end up revealing itself as a source of general revision of Italian regionalism of a contractual nature, based on the activation of a unitary – uti universi – regional “bloc” or – touse the typical federal language of American origin – a Compact between the Regions to modulate ex post their autonomy. In fact, the latter, although distinct from the Compact from which a federation originates and although limited in the material field of application, shares the principle of self-determination which underlies it. In summary, a Compact not between preexisting (sovereign) states, but between already existing (autonomous) constituent units. A Compact not for the exercise of a constituent power, but for the exercise of a constituted power.

Antonio Ruggeri, [La differenziazione dell’autonomia regionale, le aspettative e i timori eccessivi che da essa si alimentano e il bisogno che gli uni e le altre siano opportunamente ridimensionati](#) in **Diritti Regionali**, 3/2023

Abstract (It.): l’Autore risponde ad alcuni quesiti sull’autonomia differenziata illustrando i possibili vantaggi e i rischi dell’attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost.

Abstract (En.): the Author answers some questions on differentiated autonomy by illustrating the possible advantages and risks of implementing the art. 116, paragraph 3, Constitution.

Mario Gorlani, [Elezione diretta dei sindaci e numero massimo di mandati consecutivi: note a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 2023 in Diritti Regionali, 3/2023](#)

Abstract (It.): il saggio prende in esame la sentenza n. 60 del 2023 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge della Regione Sardegna relativa al numero massimo di mandati consecutivi che i Sindaci possono ricoprire, perché divergente dalla normativa statale. La Corte attribuisce alle scelte del legislatore statale in materia il carattere di principio fondamentale, che deve essere osservato anche nelle Regioni a statuto speciale. La sentenza valorizza correttamente l'importanza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale come garanzia di uguaglianza nel godimento di un diritto politico fondamentale, come l'elettorato passivo, pur senza disconoscere la crescente difficoltà di trovare persone disposte all'impegno amministrativo negli enti locali.

Abstract (En.): the essay examines the sentence n. 60 of 2023 of Constitutional Court, which has declared constitutionally illegitimate a law of Region Sardegna on the maximum number of consecutive mandates for Mayor of the local authorities. The Constitutional Court states that belongs to the state legislature to rule this matter, because the maximum number of mandates is a fundamental principle that must be observed also in the Regions with special autonomy. The sentence underlines the importance of a homogenous legislation in all the country as a guarantee of equality in a fundamental political right, like passive electorate, even if the Court is aware of the difficulty to find people motivated to hold a position in local authorities.

Luca Buscema, [Le declinazioni assiologiche nella materia dell'istruzione tra uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni, istanze autonomistiche ed identità culturali regionali, in Diritti Regionali, 2/2023](#)

Abstract: il diritto all'istruzione costituisce un valore (costituzionale) fondamentale all'interno di un ordinamento democratico perché solo mediante la diffusione della cultura è possibile consentire la maturazione di una coscienza civile capace di rendere i cittadini consapevoli dei propri inalienabili diritti di libertà. Al contempo, la divulgazione del sapere permette di valorizzare le più fulgide intelligenze e, per tale via, contribuisce a promuovere il progresso civile e sociale della Nazione. All'interno della "Repubblica delle autonomie", resta da stabilire quali siano i limiti valoriali entro i quali circoscrivere la potestà legislativa regionale (non solo) sì concorrente, ma potenzialmente destinata ad abbracciare anche ambiti di interesse (le norme generali sull'istruzione) in atto riservati in via esclusiva alla disciplina statale.

Abstract: the right to education is a fundamental constitutional value within a democratic system since only the dissemination of culture allows the maturation of a civil consciousness capable of making citizens aware of their inalienable rights. At the same time, through the dissemination of knowledge it is possible to enhance the brightest minds and this contributes to promoting the civil and social progress of the Nation. Within the "Republic of the autonomies", it remains to be established what are the values within which to circumscribe the regional legislative power (not only) yes concurrent, but potentially destined to embrace also areas of interest (the general rules on education) at present reserved exclusively to state discipline.

EVENTI

Eventi segnalati dal sito [AIC-Associazione Italiana dei Costituzionalisti](#)

Mercoledì 9 novembre 2023 e Venerdì 10 novembre 2023

Università di Brescia, Dipartimento di Diritto

Ore 10.00

Seminari [Enhancing Effectiveness of Democratic Representation Constituencies and Equality of the Vote within Different Electoral Systems](#)

Mercoledì 9 novembre 2023

Sala delle Candelabre - [Electoral Legislation and Drawing of Electoral Districts. Criteria, Bodies, Case Law](#)

Giovedì 10 novembre 2023

Sala delle Candelabre - [Beyond Representative Democracy: Direct Democracy in the U.S.](#)

Venerdì 10 novembre e Venerdì 24 novembre 2023

Università degli Studi di Insubria, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture

Ore 15.00-18.00

[Percorso di formazione giuridico-specialistica in Diritto dei migranti: "Diritto di asilo"](#)

10 novembre 2023: Diritto di asilo

24 novembre 2023: Diritti sociali dei migranti

Dal 13 novembre 2023 al 4 dicembre 2023

Università Roma Tre

Ore 11.00

Seminari "Diritto pubblico delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale": Giustizia digitale e Costituzione

Martedì 21 novembre 2023

Biblioteca della Camera dei deputati "Nilde Iotti"

Ore 10.00

Capo dello Stato e forme di governo. Vent'anni di trasformazioni

Venerdì 24 novembre 2023

Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza

Ore 9.00

Corti e scienza. Seminario di BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto